



COMUNE DI SETTIME

Provincia di Asti

Via Marchesi Borsarelli n. 1 – 14020 SETTIME (AT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 26/05/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 116/2020

L'anno **2022**, il giorno **26/05/2022**, alle ore **21:00** in Settime, nella sala consiliare, sessione Straordinaria Seduta pubblica di Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MUSSO PIERLUIGI - Presidente	Sì
2. MUSSO GIANCARLO - Consigliere	Sì
3. CIATTINO SILVIA - Consigliere	Sì
4. CALLEGHER SIMONE - Vice Sindaco	Sì
5. MUSSO PAOLO - Consigliere	Sì
6. BAUDO MARZIA - Consigliere	Sì
7. VANA ANDREA - Consigliere	Sì
8. ORIGLIA CARLO - Consigliere	Sì
9. ROSINA GUIDO - Consigliere	No
10. GRAZIANO FABIO - Consigliere	No
11. GRASSI PAOLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASAGRANDE dott. Alessandro collegato on line tramite la piattaforma google meet..

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, MUSSO Pierluigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento Comunale Tari, già modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.L.gs. 116/2020;

Verificato che il Regolamento necessita di aggiornamenti rispetto alla determinazione della base imponibile per le abitazioni non vuote ma slacciate dai pubblici servizi e una revisione delle riduzioni sulla base della corretta identificazione della superficie minima dichiarabile come previsto all'art. 25 e più in generale dalla Legge 311/2004;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito*

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- *l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione della tariffa in linea con quanto previsto dal nuovo D.L.gs. 116/20;

Con Voti espressi resi legalmente e separatamente da tutti i presenti in forma palese da n. 9 votanti, di cui: favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare le modifiche al regolamento della TARI, allegate alla presente;
 - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, vista la sua approvazione entro i termini stabiliti dal Legge 388/2000;
 - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con Voti espressi resi legalmente e separatamente da tutti i presenti in forma palese da n. 9 votanti, di cui: favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. Se condotte da persona giuridica, o da persona fisica nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

8. I locali a destinazione abitativa non più dotati di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ma non vuoti si considerano, alla pari dei locali di cui punto 7.

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

~~1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:~~

~~a) fabbricati ex rurali non più utilizzati (ex fienili, ex stalle, -): riduzione del 90%.~~

~~2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.~~

~~3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.~~

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 10%, a

condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune o l'Autorità di subATO potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

Settime, 26/05/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gioda

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

Settime, 26/05/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIODA dott.ssa Valentina

Gioda

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Musso Pierluigi



IL SEGRETARIO COMUNALE

CASAGRANDE dott. Alessandro

(Handwritten signature of Alessandro Casagrande)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è Esecutiva Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000).
- La presente deliberazione è Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) in data 26/05/2022.

Settime, 26/05/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

CASAGRANDE dott. Alessandro

(Handwritten signature of Alessandro Casagrande)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

RP. 102
Io sottoscritto certifico che copia conforme all'originale della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/06/2022 al 16/06/2022, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Settime, li 01/06/2022



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(Handwritten signature of the responsible for publication)